

TI_GERICHTE 80.1995.114 vom 4. November 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1995.114

FR: TI_GERICHTE 80.1995.114 du 4 novembre 1996

IT: TI_GERICHTE 80.1995.114 del 4 novembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

novembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 16 giugno 1995 in materia di: IC/IFD 93/94 int. (IC/IFD 95/95) presentato da: _____, _____, rappr. da: _____, _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. _____, 1944, lavorava e lavora tuttora con la moglie quale dipendente del garage _____ di _____. I salari percepiti nel 1991 e 1992 ammontavano per il marito a fr. 74'496 risp. a fr. 76'200.-- e per la moglie a fr. 14'400.-- per entrambi gli anni. Fino alla fine del 1992 egli è stato altresì socio della società in nome collettivo Figli di _____. Negli anni 1989-1990 egli ha percepito mediamente dalla snc un reddito di fr. 95'000.-- all'anno, nel 1991-92 di fr. 90'000.--. Il 7 marzo 1994, presentando la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993/94 il contribuente chiedeva l'allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività quale socio della snc Figli di _____ (cfr. dichiarazione d'imposta). La domanda veniva respinta dall' Ufficio di tassazione con decisione del 1° marzo 1995 e successivamente confermata in sede di reclamo dopo audizione del contribuente, con decisione del 22 maggio 1995. Secondo l'Ufficio di tassazione, il richiedente sarebbe stato soltanto socio passivo della snc Figli di _____; l'attività principale sarebbe quella svolta alle dipendenze della _____. 2. Con il presente, tempestivo ricorso _____ e _____ ripropongono la richiesta di allestire una tassazione intermedia per cessazione dell'attività svolta nella snc Figli di _____ fino al 31 dicembre 1992. Contestano in particolare che la partecipazione alla snc sarebbe stata soltanto passiva. Il reddito annuo conseguito dalla snc corrisponderebbe infatti a circa il 20% della quota di partecipazione e non sarebbe giustificato in assenza di una controprestazione in termini di lavoro. All'udienza del 16 novembre 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In seguito, la Camera di diritto tributario ha incaricato l'Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni di esaminare la contabilità della _____, al fine di verificare l'esistenza di eventuali relazioni con la ditta Figli di _____. 3. 3.1. Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se nel corso di un

periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi – elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD – che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, *Direkte Bundessteuer*, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, *Droit fiscal suisse*, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale era in origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio _____ del 26 agosto 1986 p. 7).

3.2. La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4 a ; inoltre Pichon, *La taxation intermédiaire*, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, *Die Zwischenveranlagung*, tesi, Zurigo 1979, p. 89).

3.3. Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, *Direkte Bundessteuer*, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il TF ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fonda sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.; 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, *Lineamenti di diritto tributario ticinese*, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, *Wehrsteuerrecht*, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).

3.4. Va infine rilevato che, in caso di cambiamento di professione, occorre che la

modifica delle fonti di reddito sia sostanziale (cfr. DTF 109 Ib 12; Beer , op. cit., p. 98).

E. 4.1

In una sentenza del 1975 (DTF 101 Ib 398; inoltre CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.) il Tribunale federale aveva affermato, in palese contrasto con i principi sempre enunciati, che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche per l'inizio o la cessazione di attività accessorie. A partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF 110 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura della sentenza del 1975.

E. 4.2

La sentenza del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L'art. 21 DIFD propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato ("Vergangenheitsbemessung"); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.

E. 4.3

Si deve dunque negare che l'inizio di un'attività accessoria sia costitutivo di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10 dicembre 1985 in RF 41 p. 343) e già recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. sent. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G., con riferimento al caso di un impiegato comunale attivo pure come calciatore professionista; CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II ■ 1993 n. 23t pp. 430-433, relativa al caso di un architetto che, pur continuando a svolgere la sua attività indipendente, realizza pure dei progetti quale dipendente di una società anonima da lui stesso rilevata).

E. 5

Nella fattispecie, l' Ufficio di tassazione ha negato la tassazione intermedia, argomentando che il ricorrente sarebbe stato un mero socio passivo della Società collettiva Figli di _____, per la quale non avrebbe cioè esercitato alcuna attività. Tale circostanza basterebbe ad escludere che possa esservi stato un mutamento di professione od una cessazione dell'attività lucrativa.

E. 5.1

L'argomento dell'autorità fiscale, secondo cui, non avendo esercitato personalmente alcuna attività per la società in nome collettivo, il ricorrente non avrebbe cessato l'attività nel momento in cui ha cessato di esserne socio, non è condivisibile. Il reddito che egli

consequiva fintantoché partecipava alla collettiva era, infatti, reddito da attività lucrativa e non già reddito da partecipazioni o reddito della sostanza, indipendentemente dall'attività personalmente prestata.

E. 5.1.1

La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale (art. 552 cpv. 1 CO). I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio (art. 552 cpv. 2 CO). I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società (art. 557 cpv. 1 CO). In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni speciali per le società in nome collettivo (art. 557 cpv. 2 CO). In particolare, la legge stabilisce che per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e delle perdite sia del bilancio saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio (art. 558 cpv. 1 CO). Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale (art. 558 cpv. 2 CO). L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite (art. 558 cpv. 3 CO). In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte uguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota (art. 533 cpv. 1 CO).

E. 5.1.2

Dal profilo del diritto fiscale, l'art. 11 cpv. 1 LT stabilisce che le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le società semplici, come pure le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica non soggiacciono all'imposizione in quanto tali. Il loro reddito e la loro sostanza viene aggiunta agli elementi imponibili dei singoli soci; un'analogia norma è prevista, per l'imposta federale diretta, all'art. 18 cpv. 2 DIFD. In una decisione del 1966, il Tribunale federale aveva affermato che l'art. 18 cpv. 2 DIFD ha per oggetto il reddito della collettività di persone, cioè risponde alla domanda se determinati redditi costituiscano o meno redditi imponibili, senza che si debba più interrogarsi se gli stessi rappresentino per i soci dei redditi ai sensi dell'art. 21 DIFD (ASA 36 p. 280 ss.). In una successiva sentenza del 1970, l'Alta Corte ha corretto tale affermazione, facendo notare che in realtà l'art. 18 cpv. 2 DIFD non risponde alla domanda che cosa sia imponibile, ma solo alla domanda chi sia contribuente, laddove dispone che il reddito di tali collettività deve essere aggiunto al rimanente reddito dei soci, in base alla loro quota di partecipazione al reddito della società. Alla domanda se vi sia reddito imponibile delle collettività di persone può darsi risposta solo ricorrendo agli articoli 21 e 22 DIFD. Accade infatti che più persone formino una società semplice non per conseguire in comune un reddito da attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD), bensì semplicemente per l'amministrazione comune del loro patrimonio privato o di determinante parti di tale patrimonio (p. es. immobili). Se, dunque, la società si limita a perseguire tale scopo, allora gli utili che essa consegue alienando parti del patrimonio non rappresentano reddito imponibile. Simili utili della società sono per contro imponibili ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD, se provengono da un'attività lucrativa esercitata dalla collettività di persone. In un tale caso, si deve accertare il reddito imponibile secondo gli articoli 21 e 22 DIFD, sul piano della società, ed attribuire quindi il risultato ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In

una simile evenienza, è del tutto irrilevante che ogni socio abbia personalmente esercitato una effettiva attività finalizzata ad un guadagno, per conto della collettività. È invece sufficiente che vi sia una simile attività sul piano della collettività. Ciò accade anche nel caso in cui, p. es., solo un singolo socio abbia esercitato un'attività lucrativa professionale. Il socio che ha partecipato al perseguimento dello scopo lucrativo comune solo mediante il conferimento di sostanza deve accettare allora che gli sforzi intrapresi dallo specialista che ha guidato gli affari per conto di tutti i soci siano considerati come un'attività lucrativa propria. In virtù degli articoli 21 e 22 DIFD, dunque, l'utile netto complessivo conseguito dalla società mediante attività lucrativa è reddito imponibile (ASA 40 p. 346 ss., in particolare consid. 2).

E. 5.1.3

Analoghe considerazioni, circa la natura del reddito dei soci delle collettività prive di personalità giuridica, si ricavano dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali. Ai fini del calcolo dei contributi AVS, infatti, sono considerati redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente anche le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo (art. 17 lett. c OAVS). A tale proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'obbligo di pagare contributi non è subordinato alla condizione che il socio effettui personalmente un lavoro, bastando invece che la società in quanto tale persegua un fine di lucro; il socio che non ha contribuito alla realizzazione di uno scopo lucrativo comune se non con un conferimento patrimoniale deve accettare che l'attività svolta dal socio gerente per conto degli altri soci gli sia imputata come attività lucrativa propria (DTF 105 V 4; RCC 1979 p. 422, 1985 p. 539, 184 p. 234). Con riferimento al socio passivo, che non collabora con alcuna forma di attività personale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che, per stabilire se vi sia obbligo di pagare contributi, il solo elemento decisivo è che il socio partecipi alla società assumendo un rischio personale. È il rischio personale infatti il criterio decisivo che permette di distinguere fra reddito dell'attività lucrativa e reddito della sostanza. Pertanto, il TFA considera anche le partecipazioni spettanti ai soci "taciti" come un reddito proveniente da attività lucrativa indipendente, sebbene tali soci non si assumano alcuna responsabilità agli occhi dei terzi e non corrano alcun rischio in tal senso, ma si assumano solo una partecipazione interna alle perdite: è qui che si situa, fra l'altro, la differenza rispetto alla società anonima ed all'azionista (RCC 1986 p. 483 ss., consid. 4 c , e giurisprudenza citata).

E. 5.1.4

Certo, si potrebbe obiettare che una simile concezione delle partecipazioni alle collettività in questione privilegia il punto di vista civilistico, a scapito della realtà economica, che non permette invece di distinguere in modo tanto radicale tra le partecipazioni dei soci di società di persone e di società di capitali. La differenza fra la posizione dell'azionista e quella del socio di una collettività di persone non è tuttavia rappresentata dalla mera circostanza che la società di persone non ha personalità giuridica come la società anonima. Come ha rilevato il TFA, i rapporti tra società di persone e socio sono comunque molto più stretti di quelli che intercorrono tra società anonima e azionista (DTF 105 V 8, consid. 2 b). Si pensi, in particolare, alla responsabilità per i debiti sociali: nel caso delle società di persone, essa non è limitata al patrimonio sociale, ma il creditore della società può farsi pagare sussidiariamente con il patrimonio personale dei soci; nel caso delle società di capitali, per contro, il solo obbligo finanziario a carico dell'azionista è quello di versare la quota di

capitale stabilita, senza che vi sia alcuna ulteriore responsabilità personale per debiti sociali. Nelle società di persone, inoltre, i soci devono contribuire nella misura richiesta dallo scopo sociale perseguito (Meyer-Hayoz/Forstmoser , Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, VI ediz., Berna 1989, p. 58 ss.). Il rilievo particolare della relazione tra persona e società si manifesta anche sul piano dei diritti dei soci: i diritti del socio di una società di persone, a differenza di quelli dell'azionista, non sono commisurati alla misura della partecipazione al capitale sociale (Meyer-Hayoz/Forstmoser , op. cit., p. 61 s.). Si tenga presente, d'altronde, che, proprio in tema di tassazione intermedia, vi è un caso in cui il contribuente che continua ad esercitare la propria attività, modificando esclusivamente la forma giuridica della ditta, viene sottoposto a tassazione intermedia per mutamento di professione. È il caso del contribuente che trasforma la sua ditta individuale in società anonima: in tale evenienza, il professionista o commerciante che finora era attivo a titolo indipendente diviene dipendente e si considera dunque realizzato un mutamento di professione (Bernardoni/Duchini , La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 402; Cortesi , La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, in RDAT I-1994 p. 426; ASA 42 p. 33; p. 400).

E. 5.1.5

Le considerazioni che precedono impongono di concludere che il ricorrente svolgeva, fino al momento dell'uscita dalla società in nome collettivo, due attività lucrative: una di carattere dipendente, per la _____, e una indipendente quale socio della collettiva. Stando così le cose, neppure mette conto interrogarsi circa la misura dell'attività personalmente svolta dal contribuente per la società in nome collettivo; si fa notare, tuttavia, che l'ispettore fiscale ha potuto constatare che parte del reddito derivante dalla snc era costituito dal corrispettivo per le prestazioni effettuate dal ricorrente.

E. 5.2

Per decidere sull'esistenza di uno dei motivi per i quali la legge impone di procedere ad una tassazione intermedia, si tratta dunque di stabilire se l'uscita del ricorrente dalla ditta Figli di _____ sia costitutiva di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiesto dalla giurisprudenza, oppure si presenti come la mera cessazione di un'attività accessoria.

E. 5.2.1

Il Tribunale federale, che ha introdotto la nozione di attività lucrativa «accessoria» ("Nebenerwerbstätigkeit"), che non figura nella legge, non precisa tuttavia quali criteri permettano di distinguere un'attività lucrativa principale da una accessoria. La distinzione ha un'importanza tutt'altro che trascurabile: la stessa Alta Corte ha stabilito, infatti, che la mera estensione degli affari di un contribuente non configura un cambiamento di professione, mentre vi è cambiamento di professione se un imprenditore estende la sua attività a nuovi rami d'affari che diventano preponderanti nell'impresa e che, in considerazione della loro diversità (cioè dell'assenza di una relazione diretta con il settore di attività precedente) modificano in modo essenziale l'attività lucrativa del contribuente (ASA 46 p. 502).

E. 5.2.2

In dottrina si è opportunamente fatto notare come la distinzione tra attività lucrativa principale ed accessoria sia difficilmente definibile, soprattutto nel caso delle attività lucrative indipendenti, nelle quali la misura del reddito non dipende solo dal grado di

occupazione, ma anche da altri fattori. È addirittura possibile che un reddito da attività lucrativa venga realizzato senza l'esercizio di alcuna attività lucrativa. L'esempio proposto è proprio quello del socio di una collettiva che lavora quale dipendente presso un terzo ma che riceve annualmente una quota dell'utile netto della società pur non essendo attivo per la stessa; immaginando che un simile socio consegua dalla società la maggior parte dei mezzi di cui dispone, si dovrebbe concludere che egli esercita un'attività accessoria, dal punto di vista dell'aggravio di lavoro, ed una principale, dal punto di vista del reddito conseguito (Beer , op. cit., pp. 58-59; inoltre p. 82). Proprio in considerazione della descritta difficoltà di delimitazione, Beer propone di intraprendere una tassazione intermedia ogniqualvolta venga iniziata o cessata un'attività lucrativa regolare e durevole, a prescindere dal fatto che si tratti di attività principale, accessoria o a tempo parziale (Beer , op. cit., pp. 72 e 73).

E. 5.2.3

Il ricorrente, fino al 31 dicembre 1992, svolgeva un'attività dipendente , quale meccanico e amministratore della _____, dalla quale ha percepito, negli ultimi anni, i seguenti redditi: 1989 1990 1991 1992 1993 1994 69'720 74'172 74'496 76'200 76'196 73'980 Inoltre, quale socio della collettiva _____ figli di _____, ha percepito i seguenti redditi da attività lucrativa indipendente : 1989 1990 1991 1992 1993 1994 95'000 95'000 90'000 90'000 0 0 Se si prende in considerazione il solo aspetto dell'attività personalmente esercitata, indubbiamente deve essere esclusa la possibilità di una tassazione intermedia, per il fatto stesso che il ricorrente esercitava prima della cessione della sua quota sociale un'attività dipendente verosimilmente a tempo pieno o quasi e la stessa attività sembra sia continuata nella stessa misura dopo la cessione della quota, a giudicare dalla stabilità del relativo reddito prima e dopo il 31 dicembre 1992. L'entità del reddito proveniente dalla società in nome collettivo non può tuttavia essere trascurata. Quale che sia l'impegno personalmente profuso dal contribuente, la quota di utile che annualmente gli veniva versata rappresentava la parte più importante del reddito complessivo da lui conseguito mediante attività lucrativa. In altre parole, è indiscutibile che, a partire dal 1° gennaio 1993, per effetto della cessione della sua quota sociale, il ricorrente si è visto più che dimezzato il reddito da attività lucrativa. Come si è visto che per il Tribunale federale vi è cambiamento di professione se un imprenditore estende la sua attività a nuovi rami d'affari, a condizione che questi ultimi diventino preponderanti nell'impresa e che, in considerazione della loro diversità (cioè dell'assenza di una relazione diretta con il settore di attività precedente) modificano in modo essenziale l'attività lucrativa del contribuente (v. supra , consid. 5.2.1., con riferimento a ASA 46 p. 502), analogamente si deve ritenere che vi sia cambiamento di professione quando un dipendente cessa di svolgere l'attività indipendente dalla quale traeva la maggior parte del proprio complessivo reddito da attività lucrativa. Il caso è ben diverso da quello, cui si riferisce l'autorità fiscale nella decisione impugnata, dei coniugi entrambi dipendenti che, conseguendo un reddito di oltre 100'000 franchi all'anno, ricevono da una società in nome collettivo un reddito di fr. 20'000.– annui (cfr. sent. CDT n. 170 del 27 agosto 1993 in re S.S.).

E. 6

In considerazione delle particolarità della fattispecie, il ricorso è dunque accolto. Pertanto non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 maggio 1995 è riformata nel senso che è accolta l'istanza di tassazione intermedia per mutamento della professione, a partire dal 1°

gennaio 1993. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso
il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: Il
Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.